

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 14/06/2021

OGGETTO: FISSAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE PER L'ANNO 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che con l'art. 6, della L.R. n. 13/2011, si è stabilito che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamati:

- l'art. 15 del Decreto Legislativo 114/98 ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- l'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e smi, in base al quale alla Regione compete la determinazione annuale della durata delle vendite di fine stagione (saldi);
- l'art. 12 della Legge Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, con cui sono state trasferite ai comuni le funzioni amministrative previste dal sopra citato art. 15, in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento, ai periodi e alla durata delle vendite di fine stagione;

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 ad oggetto "L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017" sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le sequenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio:
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Preso atto che in data 8.6.2021 è stata pubblicata la nota prot. 608 del 03.06.2021 dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte nella sezione Commercio del sito regionale, che in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, comunica la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo con decorrenza dal 3 luglio 2021, per la la durata di 8 settimane a partire da tale data;

Visti:

- la D.D. n. 2565 del 31/12/2020, con la quale è stata stabilita la data di inizio e fine saldi per l'inverno 2021;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- gli artt. 4, co. 2, e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
- il Regolamento comunale in tema di vendite straordinarie, approvato con D.C.C. n. 8/2001 e s.m.i.;

Sentite le organizzazioni di categoria interessate;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

 Di stabilire, per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2021 nell'arco di tempo

3 luglio 2021 al 28 agosto 2021

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento, ma che verranno rese note mediante aggiornamento della pagina dedicata sul sito internet del Comune di Moncalieri;

- 2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;
- 3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/11/99 n. 28 e s.m.i., cosi come modificato dalla L.R. n. 3 del 11/03/2015, "L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento", non è pertanto più necessaria la preventiva comunicazione al Comune;
- 4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione;
- 5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della sopra citata Legge Regionale, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure

- ogni riferimento a 'fallimento', 'procedure fallimentari', 'esecutive', 'individuali' o 'concorsuali' e simili, anche come termine di paragone";
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";
- 7. Di avvertire che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206;
- 8. Di dare atto che le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n. 28/99;
- Di esprimere sul presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- 10. Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
- 11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)